



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 20/12/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
- IMU CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **17:48** sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Marco Scaramellini	Si	
Presidente del Consiglio Comunale	Francesco Romualdi	Si	
Consigliere Anziano	Demetrio Viglianisi	Si	
Consigliere	Giulia Biglioli	Si	
Consigliere	Sergio Zoia	Si	
Consigliere	Giorgio Beraldo	Si	
Consigliere	Luigi Proietti	Si	
Consigliere	Gianluigi Moltoni	Si	
Consigliere	Maria Giordano	Si	
Consigliere	Corrado Pini	Si	
Consigliere	Davide Bettini	Si	
Consigliere	Giuseppe Della Cagnoletta	Si	
Consigliere	Andrea Zoia	Si	
Consigliere	Beatrice Maria Bianchini	Si	
Consigliere	Riccardo Muffatti	Si	
Consigliere	Cristina Maspes	Si	
Consigliere	Francesco Venzi		Si
Consigliere	Dario Ruttico	Si	
Consigliere	Andrea Massera	Si	
Consigliere	Barbara Paola Dell'Erba		Si

Consigliere	Patrizia Benini		Si
Consigliere	Simone Del Curto	Si	
Consigliere	Michele Iannotti	Si	
Vice Presidente del Consiglio Comunale	Roberta Songini	Si	
Consigliere	Pierluigi Morelli	Si	
Consigliere	Michele Bernardi	Si	
Consigliere	Lisa Tam		Si
Consigliere	Francesco Bettinelli	Si	
Consigliere	Donatella di Zinno	Si	
Consigliere	Alessandro Spolini	Si	
Consigliere	Rita Dioli		Si
Consigliere	Giocondo Cerri	Si	
Consigliere	Alberto Maspero	Si	

Totale Presenti: 28	Totale Assenti: 5
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Cesare Pedranzini**

Il Presidente del Consiglio Comunale ROMUALDI Francesco, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto

Si dà atto che:

- in particolare l'intervento del Consigliere Riccardo Muffatti nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza con il programma "Cisco Webex", lo stesso è stato identificato dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale e che è stata accertata la possibilità di intervenire;
- sono presenti gli Assessori Francesca Canovi, Marcella Fratta, Carlo Mazza, Maurizio Piasini, Ivan Munarini, Raffaella Volpatti, Michele Diasio, Lorena Rossatti e Simone Del Marco;
- la seduta ha inizio alle ore 17:48.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi dal 738 al 786, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022*", a decorrere dall'anno 2020, è stata stabilita una nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l'abolizione della IUC - istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e comprendente i tre tributi IMU, TASI e TARI - ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Constatato che per l'anno 2020 di prima applicazione della nuova IMU i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'art. 172, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, potevano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (il termine per approvare il bilancio di previsione 2020-2022 è stato da ultimo fissato al 31 ottobre 2020, giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020);

Visto l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, per cui *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Letto l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Letta la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di Imposta Municipale Propria (c.d. Nuova IMU) a decorrere

dall'anno 2020 ed in particolare si richiamano i commi relativi alle aliquote delle fattispecie imponibili:

- art. 1, comma 748 – l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 750 – l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari all' 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 751 – fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- art. 1, comma 752 – l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- art. 1, comma 753 – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- art. 1, comma 754 – per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Prospetto riepilogativo delle aliquote di base fissate dalla legge statale

Tipologia	Aliquota base	Modulazione
Abitazione principale categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,50%	aumento di 0,1 punti percentuali; diminuzione fino azzeramento; detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	riduzione fino azzeramento
Beni merce	0,10%	aumento fino allo 0,25%; diminuzione fino azzeramento; esenti dal 2022
Terreni agricoli Esenti per i comuni montani	0,76%	aumento fino allo 1,06%; diminuzione fino azzeramento
Immobili ad uso produttivo,	0,86%	aumento fino allo 1,06%;

categoria catastale "D"	(0,76% riservata allo Stato)	diminuzione fino al limite 0,76%
Altri immobili	0,86%	aumento fino allo 1,06%; diminuzione fino azzeramento

Vista la delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 28 maggio 2020 che ha statuito le aliquote della nuova Imu con decorrenza 1 gennaio 2020, come di seguito riportato:

Tipologia	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 740 e 741, lett. b), Legge 160/2019)	Esente
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 748 e 749, Legge 160/2019)	0,60% con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge 160/2019)	0,10%
Fabbricati c.d. beni merce (diventati esenti dal 1 gennaio 2022) (art. 1, comma 751, Legge 160/2019)	0.25 %
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, Legge 160/2019)	Esente comune montano (Art. 1, comma 758 lett. d) Legge 160/2019)
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D (art. 1, comma 753, Legge 160/2019)	1,06%
Fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d'uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, purché la presenza del comodatario nell'immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato	0,96%
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle Onlus per le proprie	0,96%

finalità istituzionali	
Aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lett. d), Legge 160/2019)	1,06%
Aliquota ordinaria (art. 1, comma 754, Legge 160/2019)	1.06%

Ripercorso che le summenzionate aliquote sono state confermate per gli anni successivi 2021, 2022, 2023 e corrente anno 2024 nel rispetto delle formalità richieste dalle vigenti normative;

Evidenziato che anche in vigore di nuova IMU, dal 1 gennaio 2020, il Comune mantiene l'esenzione IMU contemplata dall'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che così recita *"Sono considerate altresì abitazioni principali (omissis) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, norma che peraltro ha ampliato il campo soggettivo di applicazione dell'esenzione perché si argomenta in termini generici di possesso qualificato, rispetto alla formulazione previgente per cui se non si possedeva l'immobile a titolo di proprietà o di usufrutto l'esenzione non poteva operare (la norma così come formulata non appariva equa nei confronti del coniuge superstite che ai sensi dell'art. 540 c.c. acquista sull'immobile adibito a casa coniugale il diritto di abitazione, perché costui, pur se ha gli altri requisiti richiesti dalla norma di esenzione, ne viene escluso in quanto il diritto di abitazione è diverso da proprietà ed usufrutto; sul punto vedasi art. 6 del regolamento comunale nuova IMU adottato con deliberazione consiliare numero 46 del 24 luglio 2020);*

Preso atto della Risoluzione Mef del 18 febbraio 2020 numero 1/DF relativa a *"Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"*, che interpreta la disposizione prevista dal comma 756 come applicabile dall'anno 2021 ed in ogni caso solo a seguito all'adozione di apposito decreto, la quale pertanto conduce a ritenere che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del provvedimento ministeriale, nulla cambia riguardo alle modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;

Viste le modifiche apportate dall'art. 15-bis, Decreto Legge. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, che sostituisce l'art. 13 comma 15, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- comma 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

- comma 15-bis: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.*

Richiamata la Circolare Mef del 22 novembre 2019 numero 2/DF avente ad oggetto *“Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”*

Rilevato che è stato emanato il Decreto del Ministero Economia e Finanze che attua l'art. 1, comma 756, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che così recita *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”* senza sottacere la previsione del successivo comma 757 per cui *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

Dato atto che nello specifico si tratta del Decreto Mef del 7 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, numero 172 del 25 luglio 2023;

Rilevato che già a decorrere dall'anno di imposta 2024 era diventato obbligatorio redigere ed approvare le aliquote IMU mediante l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul portale telematico dedicato del Mef, anche nel caso in cui il Comune non intenda diversificare le aliquote secondo le facoltà di modulazione offerte dal Decreto Mef, pena l'applicazione, con pesanti ripercussioni ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità delle finanze comunali, delle aliquote IMU di base previste dai commi da 748 a 755, art.

1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (vedasi artt. 3 e 7 del Decreto ministeriale citato del 25 luglio 2023);

Ravvisato che l'obbligo di cui al capoverso precedente è stato differito all'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito in Legge 27 novembre 2023, n. 170, per cui *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Considerato che dopo la problematica fase di sperimentazione compiutasi nell'anno 2024 il Mef ha tenuto conto delle segnalazioni e delle criticità segnalate da molti Comuni e da varie associazioni rappresentative dei medesimi che si occupano della materia tributaria (Anutel, Ifel) e ha emanato un nuovo Decreto il 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, numero 219 del 18 settembre 2024 che integra quello del 7 luglio 2023;

Appurato che dall'anno di imposta 2025 non vi sono più dubbi che debba essere predisposto, accedendo all'apposito applicativo presente nel Portale telematico del Federalismo Fiscale del Mef, il prospetto delle aliquote IMU, il quale deve formare parte integrante della delibera consiliare di approvazione delle aliquote medesime, a pena di idoneità di codesta a produrre effetti giuridici, anche nel caso il Comune non intenda modulare le aliquote IMU secondo le facoltà di diversificazione consentite ed offerte dalla regolamentazione ministeriale del Mef;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nel merito, ha preso atto che per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota agevolata IMU del 0.96 per cento relativa alla fattispecie di *Fabbricati delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 concessi in comodato d'uso gratuito da genitore a figlio e viceversa con rendita catastale pari o minore a 450 euro, purché la presenza del comodatario nell'immobile sia confermata dalle risultanze anagrafiche indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato* non è possibile mantenerla in quanto il Prospetto delle aliquote IMU, relativamente alla sottosezione Altri fabbricati, non permette di filtrare e modulare le unità immobiliari ad uso abitativo mediante l'elemento della rendita catastale e che di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2025, non opererà più l'applicazione della menzionata aliquota agevolata, ritenendo comunque che rientri nella discrezionalità degli organi di indirizzo la deliberazione di trattamenti tributari agevolativi, nel rispetto delle statuizioni di legge statale, senza necessità di fornire una puntuale ed analitica motivazione (art. 3, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 sugli atti a contenuto generale);

Puntualizzato doverosamente che, con riferimento ai contribuenti che alla data attuale hanno dichiarato al Servizio Tributi la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per fruire della testé citata aliquota agevolata del 0.96 per cento e che in conseguenza ne beneficiano, il Servizio Tributi, nel rispetto dei fondamentali principi di collaborazione, buona fede, trasparenza e chiarezza degli atti tributari (artt. 1/5/6/10, legge 27 luglio 2000, n. 212) provvederà già da gennaio 2025 a curare una informativa sulla circostanza che siffatta aliquota non sarà più riconosciuta, affinché i contribuenti medesimi non incorrano poi nell'emissione di formali avvisi di accertamento esecutivi per il recupero della differenza di IMU tra aliquota agevolata del 0.96 per cento e aliquota ordinaria del 1.06 per cento e paghino correttamente l'IMU in autoliquidazione alle scadenze di legge del 16 giugno e del 16 dicembre;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento che disciplina la nuova IMU, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, in materia di comodato, resta fermo il trattamento agevolativo IMU disposto dal legislatore statale, di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede riduzione IMU della metà *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori*, il che significa che i contribuenti che dal 1 gennaio 2025 non potranno più usufruire dell'aliquota agevolata del 0.96 per cento come disciplinata finora nello scrivente Comune, avranno comunque la possibilità di usufruire di riduzione IMU al 50 per cento, applicando l'aliquota ordinaria, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla norma statale;

Ravvisato che sulla presente delibera non occorre richiedere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di interpretazioni letterali dell'art. 239 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000, fatte proprie sia dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezione Controllo Piemonte, delibera numero 345/2013; Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria, delibera numero 5/2014; Corte dei Conti, Sezione Controllo Puglia, delibera numero 88/2014) sia dalla prassi ministeriale (Ministero Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, parere in tema di Finanza Locale del 25 settembre 2014);

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione;

- il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il parere della competente Commissione Consiliare, nella seduta del 09/12/2024;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale nuova Imu;
- il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Udito l'intervento dell'Assessore Munarini;

Considerato che per i punti all'ordine del giorno dal n. 4) al n. 7) si procede alla discussione unificata e successivamente alla votazione separata;

Dato atto che alle ore 19.08, durante l'illustrazione del punto n. 7) all'ordine del giorno, il Consigliere Spolini abbandona la seduta, per cui i presenti risultano essere n. 27 (assenti Consiglieri Venzi, Dell'Erba, Benini, Tam, Spolini e Dioli);

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 27
- non partecipanti al voto: n. 0
- astenuti: n. 9 (Del Curto, Iannotti, Songini, Morelli, Bernardi, Bettinelli, Di Zinno, Cerri, Maspero)
- votanti: n. 18
- voti favorevoli: n. 18 (i restanti)
- voti contrari: n. 0

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di stabilire** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (c.d. Nuova IMU) con decorrenza 1 gennaio 2025:

Tipologia	Aliquota IMU 2025
Abitazione principale e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 740 e 741, lett. b), Legge 160/2019)	Esente
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7 (art. 1, commi 748 e 749, Legge 160/2019)	0,60% con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria catastale D10) (art. 1, comma 750, Legge 160/2019)	0,10%

Fabbricati c.d. beni merce (esenti dal 1 gennaio 2022) (art. 1, comma 751, Legge 160/2019)	0.00 %
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, Legge 160/2019)	Esente comune montano (Art. 1, comma 758 lett.d) Legge 160/2019)
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D (esclusa categoria catastale D10) (art. 1, comma 753, Legge 160/2019)	1,06%
Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle Onlus o enti del terzo settore per le proprie finalità istituzionali, con le seguenti precisazioni come consentite dall'applicativo del MEF che genera il prospetto: 1. Immobili di categoria A10, B, C - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settore - Destinazione d'uso: Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro 2. Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,96%
Aree fabbricabili (art. 1, comma 741, lett. d), Legge 160/2019)	1,06%
Aliquota ordinaria – altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (art. 1, comma 754, Legge 160/2019)	1.06%

3. **di dare atto** che verrà mantenuta l’esenzione IMU contemplata dall’art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che così recita “ Sono considerate altresì abitazioni principali (omissis) *su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

4. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2025, in base a quanto disposto dall’art 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando l’importante statuizione dell’art. 7, comma 3, Decreto Mef del 25 luglio 2023, come integrato dal

Decreto Mef del 6 settembre 2024, sulla rilevanza di adottare nei termini il Prospetto delle aliquote IMU;

5. **di riconoscere** che le aliquote IMU menzionate sono state caricate nell'applicazione informatica del Mef, come da Prospetto delle aliquote che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (ID Prospetto numero 1790 riferito all'anno 2025);

6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale nuova IMU e alle norme di legge disciplinanti l'IMU;

7. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione consiliare con allegato il Prospetto delle aliquote al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui all'art. 1, comma 767, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'art. 3, comma 5, Decreto Mef del 25 luglio 2023;

8. **di dare mandato** al competente Servizio Tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento deliberativo.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romualdi**

**Il Segretario comunale
Cesare Pedranzini**